

Regolamento per la disciplina del pagamento rateale delle somme dovute in base ad atti di accertamento in materia di ICI, IMU, TASI e TARI.

Art. 1

1. Gli avvisi di accertamento emessi in relazione ad ICI, IMU, TASI e TARI possono essere pagati ratealmente, sulla base di apposita istanza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, in presenza di una comprovata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica del contribuente.

2. L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è € 100,00.

3. La rateazione su avvisi di accertamento emessi sino al 31.12.2019 può essere concessa con le seguenti modalità:

per debiti sino a 10.000,00 euro possono essere concesse fino ad un massimo di 12 rate mensili;

per debiti da 10.000,01 euro sino a 20.000,00 euro possono essere concesse fino ad un massimo di 18 rate mensili;

per debiti superiori a 20.000,01 euro possono essere concesse fino ad un massimo di 24 rate mensili.

4. La rateazione su avvisi di accertamento emessi a partire dall'01.01.2020 può essere concessa con le seguenti modalità:

per debiti sino a 6.000,00 euro possono essere concesse fino ad un massimo di 24 rate mensili;

per debiti superiori a 6.000,01 euro possono essere concesse fino ad un massimo di 36 rate mensili.

4 bis. Nel caso in cui l'istanza di dilazione venga presentata su avvisi di cui al precedente comma 4 non ancora divenuti esecutivi, la rateizzazione, qualora concessa, verrà fatta decorrere dopo il 61 giorno dal ricevimento dell'atto di accertamento da parte del contribuente.

5. Per importi superiori ad €. 20.000,00 il funzionario responsabile del tributo può richiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione economica del debitore.

6. Il numero di rate, nei limiti di cui ai commi 3 e 4, è stabilita dal funzionario responsabile del tributo in ragione dell'entità del debito tributario, delle possibilità di pagamento del debitore e in ogni caso tenuto conto del rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo e dei termini per procedere alla riscossione coattiva delle somme.

7. In ogni caso il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza della potestà di procedere alla notifica del titolo esecutivo per la riscossione coattiva.

8. La rateazione non può essere concessa in presenza di morosità relative a precedenti rateazioni.

9. Sull'importo dilazionato si applica l'interesse al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.

10. La dilazione si perfeziona con il pagamento della prima rata. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

11. Il contribuente trasmette all'Ufficio Tributi copia della quietanza di pagamento di ciascuna rata.

12. Il mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, alle rispettive scadenze comporta la decadenza automatica dal beneficio concesso e si procederà alla riscossione coattiva della somma residua.

13. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997 e sostituisce le eventuali altre e diverse previsioni in materia esistenti negli altri Regolamenti relativi a ICI, "vecchia" IMU, TASI e TARI. E' fatta salva la disciplina contenuta nel 'Regolamento per la disciplina del reclamo e della mediazione tributaria'.

14. Il presente regolamento entra in vigore l'01.01.2020.